

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1675)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il Governo adempie all'obbligo di presentare alle Camere, per la procedura di approvazione prescritta dall'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo deliberato dal Consiglio regionale e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Insieme con lo Statuto viene, altresì, presentato l'unito disegno di legge, affinché il procedimento legislativo di approvazione possa regolarmente iniziarsi ed avere corso in conformità ai regolamenti delle Camere.

Nel merito dello Statuto medesimo il Governo si riserva di far conoscere il proprio pensiero e di formulare eventuali osservazioni nel corso dell'esame parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Regione Abruzzo

L'Abruzzo è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana secondo i principi e nei limiti della Costituzione nata dai valori della Resistenza e secondo il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politiche e sociali della popolazione; realizza la gestione democratica del potere al fine di rendere effettive le libertà e l'eguaglianza; opera per l'affermazione dei diritti costituzionali dei cittadini; organizza la loro partecipazione al processo di rinnovamento delle strutture dello Stato e di sviluppo democratico dell'Abruzzo; promuove la più ampia affermazione delle autonomie locali, concorrendo al consolidamento della fiducia popolare nelle istituzioni e nel metodo della democrazia.

Art. 2.

Territorio, gonfalone, stemma

La Regione è costituita dalla comunità delle popolazioni e dai territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Capoluogo e sede degli organi della Regione è la città dell'Aquila.

Il Consiglio e la Giunta regionali si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

Obiettivi preminenti

La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese.

A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e fra le grandi aree economiche della Repubblica.

In collegamento con le altre Regioni meridionali, l'Abruzzo assume iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia.

Per il raggiungimento di detti obiettivi, la Regione assume iniziative volte alla soppressione o alla riforma di istituti e di norme incompatibili con le autonomie locali e con qualsiasi altro principio costituzionale.

Art. 4.

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

La Regione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione, riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo.

Art. 5.

Tutela della salute

La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino;

ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale di tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali;

predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici e antinfortunistici;

elabora e attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, disciplinando e controllando l'attività delle case di cura private;

promuove la gestione democratica degli organismi di base;

cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai minorati, inabili e invalidi.

Art. 6.

Finalità sociali della proprietà

La Regione assicura, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprietà.

Considera la proprietà diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.

Art. 7.

Finalità socio-economiche

La Regione adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunità di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese.

Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche mediante la redistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale.

La Regione favorisce l'esercizio professionale nell'agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attività di trasformazione.

Art. 8.

Programmazione

La Regione è soggetto primario della programmazione regionale e partecipa alla formazione di quella nazionale con proprie iniziative, indicazioni e dati.

La Regione cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale.

Art. 9.

Politica di piano

La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali.

La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani.

La Regione determina con legge regionale il programma e i controlli necessari affinché l'attività pubblica e privata nella Regione si espliciti secondo gli obiettivi del presente Statuto.

La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, alla attuazione dei piani relativi al fine di:

realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali, turistiche e della pesca;

determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione, per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, il riordino degli usi civici, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento;

pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini dell'utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica;

concorrere a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità dei familiari residenti;

assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia;

attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera;

riconoscere nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei;

disciplinare e potenziare le attività dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni;

coordinare tutti gli interventi pubblici nel territorio regionale.

Art. 10.

Decentramento

La Regione assume e attua il decentramento per la efficiente funzionalità dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli enti locali.

Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

La delega di funzioni è diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed è conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate.

La delega è disposta per materie determinate e senza limiti di tempo.

La delega può essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa.

Le spese per l'attività amministrativa regionale delegata sono a carico della Regione.

Art. 11.

Istituzione di enti e aziende

La Regione può istituire e regolamentare per servizi, settori e materie di grande rilievo, enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali e esercitando il relativo controllo su di essi.

Art. 12.

Enti e consorzi

Gli enti e i consorzi esistenti in Abruzzo saranno strutturati democraticamente, con legge regionale, secondo gli indirizzi del presente Statuto.

Art. 13.

Società finanziaria

La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nel-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ambito delle norme dello Stato, una Società finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria.

La Regione si adopera, altresì, per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.

Art. 14.

Comprensori

La Regione, prescindendo dalle delimitazioni provinciali, promuove l'associazione di Comuni in organismi su base comprensoriale, perchè assumano l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione e perchè partecipino alle sue fondamentali scelte.

La Regione, sentite le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali.

Art. 15.

Forme associative e di autogestione

La Regione promuove e sostiene forme associative e di autogestione da parte delle categorie interessate e la cooperazione avente carattere di democraticità e di mutualità.

Art. 16.

Istituto di ricerche e di studi

La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di partecipazione e gli strumenti di pubblicità.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA REGIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE

Art. 17.

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è l'organo legislativo ed è il massimo organo della Regione.

Art. 18.

Elezione

Il Consiglio regionale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.

I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 19.

Prima convocazione

Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi della prima convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta; ove questi non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 22.

Art. 20.

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Nella prima seduta, costituito il seggio provvisorio con il Consigliere più anziano di età quale Presidente e i due Consiglieri più giovani quali Segretari, il Consiglio elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo, per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed è revocabile con la stessa maggioranza con cui è stato eletto.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio.

Art. 21.

Il Consigliere regionale

Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere nè perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22.

Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Presidenza.

L'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove il Presidente del Consiglio non provveda nel termine suddetto, la convocazione verrà disposta da altro componente l'Ufficio di Presidenza entro i successivi dieci giorni.

In difetto può provvedere uno dei firmatari della richiesta di convocazione.

Art. 23.

Regolamento interno.

Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 24.

Sedute consiliari

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 25.

Validità delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto o il Regolamento prevedono una maggioranza qualificata.

Art. 26.

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

Art. 27.

Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo.

Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonchè, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.

Art. 28.

Commissione d'inchiesta

Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materia che comunque interessino la Regione.

Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorchè un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

È fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione nonchè agli enti e agli istituti da essa dipendenti, di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.

Art. 29.

Commissione consiliare di controllo

Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente di controllo, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) verificare la rispondenza dell'attività amministrativa regionale e degli enti delegati ai piani e ai programmi della Regione e dello Stato;
- b) vigilare sulla gestione del patrimonio, sulla situazione contabile, sul funzionamento e sui bilanci degli enti o aziende regionali e esaminare i conti consuntivi;
- c) istruire reclami presentati a qualsiasi ufficio della Regione avverso atti della Regione stessa o di enti minori per materie delegate.

La Commissione consiliare di controllo riferisce ogni trimestre al Consiglio sulla situazione contabile. Presenta allo stesso una relazione o richiesta di intervento ogni volta che effettui rilievi sull'andamento amministrativo, sulla situazione di cassa e su tutte le materie nelle quali ha funzione di verifica o di vigilanza.

La Commissione opera secondo le norme stabilite dal Regolamento e per essa si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28.

Art. 30.

Ufficio legislativo

La Regione istituisce un ufficio legislativo disciplinato da apposito regolamento.

Art. 31.

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, spetta all'Avvocatura dello Stato.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI

Art. 32.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio regionale esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione; esercita le potestà legislative, amministrative e regolamentare attribuite o delegate alla Regione e adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle norme regionali.

Le potestà legislative e regolamentare sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega. Neppure è delegabile la potestà normativa di attuazione delle leggi statali di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Spetta inoltre al Consiglio:

- 1) approvare, con legge, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, deliberare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi;
- 2) deliberare l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali;
- 3) approvare, con legge, il programma economico regionale e deliberare le singole leggi di programma, formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 4) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 5) approvare il piano urbanistico regionale, in conformità del quale gli enti minori provvederanno successivamente a redigere i piani comprensoriali di attuazione; approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa nonché l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;
- 6) determinare gli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione, nominando gli amministratori nonché i rappresentanti della Regione negli enti e società a partecipazione regionale, esercitando la vigilanza su di essi e approvandone i relativi bilanci;

- 7) approvare e disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 8) formulare proposte di legge alle Camere;
- 9) indirizzare alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione;
- 10) designare, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
- 11) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

Art. 33.

Autonomia

Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformità del proprio Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 34.

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attività mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilità di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.

Art. 35.

Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori assicurando l'osservanza del Regolamento.

Per predisporre il calendario dell'attività del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, convoca la conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale può farvi assistere un suo componente.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Adempiono, inoltre, a quelle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 36.

Consiglieri Segretari

I Consiglieri Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale e a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento.

Art. 37.

Poteri del Consigliere

Il Consigliere ha diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, d'interpellanza e di mozione.

L'esercizio di questi diritti è disciplinato dal Regolamento interno.

Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti notizie e informazioni che egli ritiene utili per l'espletamento del suo mandato.

Art. 38.

Indennità

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni e attività.

TITOLO III

LA GIUNTA REGIONALE

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE

Art. 39.

Composizione della Giunta

La Giunta è costituita dal Presidente e da dieci componenti.

Art. 40.

Elezione

La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.

L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti è preceduta:

- dalla presentazione di proposte politico-programmatiche;
- da un dibattito politico;
- dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti.

Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio sui nominativi di coloro che non abbiano raggiunto detta maggioranza.

Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

Art. 41.

Dimissioni

Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.

Art. 42.

Revoca

La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati anche individualmente, su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale.

Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

Art. 43.

Permanenza in carica per gli affari correnti

La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 44.

Effetti delle dimissioni, della revoca o della decadenza

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano di età.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento.

Art. 45.

Sospensione

Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinione.

Essi rimangono, altresì, sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura.

La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni grado di giudizio.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI

Art. 46.

Organizzazione della Giunta

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.

I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.

La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila, con tre componenti, per gli affari generali e l'organizzazione regionale; a Pescara, con sette componenti, per gli affari economici e settoriali.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.

Art. 47.

Poteri della Giunta

Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti:

- 1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;
- 2) predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione;
- 4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 5) deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori;
- 6) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali;
- 7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
- 8) deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione;
- 9) esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
- 10) deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 48.

Funzioni del Presidente

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) indice il *referendum*, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione;
- c) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- d) sovrintende agli uffici e servizi regionali;
- e) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
- g) stipula i contratti;
- h) sottoscrive gli atti della Regione;
- i) provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione;
- l) adempie alle funzioni di ufficiale del Governo nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Art. 49.

Vice Presidente della Giunta

La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO IV

ATTIVITA' LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 50.

Iniziativa legislativa e regolamentare

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

Tale iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Art. 51.

Iniziativa amministrativa

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonchè — quando si tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione — agli altri soggetti di cui al precedente articolo.

Art. 52.

Ordine dell'attività normativa

L'attività normativa, esplicitata con leggi e regolamenti regionali, è legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di sviluppo regionale.

Spetta al Regolamento del Consiglio regionale fissare le procedure per garantire l'ordine di precedenza dei progetti legislativi in funzione dell'esecuzione dei programmi e dei piani regionali.

Art. 53.

Copertura finanziaria

I progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale, o minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte e devono essere preventivamente sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

SEZIONE I

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 54.

Principi generali amministrativi

La Regione adotta i propri provvedimenti amministrativi uniformandosi a criteri di autonomia e di partecipazione democratica, di semplicità, pubblicità e massimo snellimento delle procedure.

La legge regionale prevede forme idonee a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, disciplinando le conseguenze dell'inerzia amministrativa e le responsabilità dei titolari degli uffici.

I provvedimenti amministrativi discrezionali devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale riconosce a tutti i cittadini la facoltà di ottenerne copia, secondo le modalità che essa stessa determina.

I ricorsi amministrativi e le altre forme di tutela amministrativa contro gli atti della Regione non condizionano la tutela giurisdizionale contro gli atti medesimi.

La legge regionale disciplina i contratti della Regione.

Art. 55.

Esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Art. 56.

Organizzazione degli uffici regionali

La legge regionale determina la costituzione e l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale è regolato dai seguenti principi:

- 1) agli impieghi regionali si accede mediante pubblico concorso;
- 2) le carriere si sviluppano in qualifiche funzionali;
- 3) il passaggio dall'una all'altra qualifica avviene mediante concorso;
- 4) lo stipendio, onnicomprensivo, è determinato in modo che attui la chiarezza retributiva;
- 5) la progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica è determinata in base all'anzianità di servizio congiunta al merito, valutato quest'ultimo con criteri obiettivi di efficienza;
- 6) sono determinati con precisione, nel quadro dell'unità organizzativa, le competenze e le responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

SEZIONE II

CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Art. 57.

Organo di controllo

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.

I controlli sostitutivi sugli enti locali, previsti dalle leggi, sono esercitati dalla Regione in base ad apposita legge regionale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

SEZIONE I

BENI ED ENTRATE

Art. 58.

Demanio e patrimonio

La Regione, nei limiti delle norme costituzionali, ha autonomia finanziaria.

La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione in armonia con le leggi dello Stato.

Art. 59.

Tributi regionali

La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 60.

Rapporti con gli uffici dello Stato e degli enti locali

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e degli enti locali e fornire ad essi dati e informazioni.

Gli stessi uffici sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 61.

Prestiti e obbligazioni

Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.

Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 62.

Anticipazioni

La Regione può contrarre anticipazioni al solo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per importi non eccedenti l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad essa spettanti.

Le eventuali anticipazioni vanno estinte nel corso dell'esercizio finanziario.

SEZIONE II

BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 63.

Contabilità regionale

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione e istituisce i servizi di esattoria, tesoreria e di cassa, eventualmente avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.

Art. 64.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione entro il 15 dicembre.

Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.

L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.

Art. 65.

Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, è accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano economico regionale e deve contenere anche un preventivo di cassa.

Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il consuntivo dell'esercizio precedente.

Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno.

Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva è iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

La stessa procedura è seguita in caso di chiusura in avanzo.

Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.

Art. 66.

Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti indicano soltanto l'ammontare massimo della spesa nell'ambito delle previsioni del piano economico regionale.

Le singole quote annuali di spesa sono stabilite dal bilancio.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE I

Art. 67.

Iniziative popolari

La Regione promuove tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare alla politica regionale, che deve essere un modo concreto e reale di presenza.

Promuove, col metodo della più ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realtà sociale, economica e culturale della Regione.

Art. 68.

Informazione

La Regione riconosce il valore dell'informazione e assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica diffusione dei programmi, delle decisioni e degli atti amministrativi di sua competenza.

Art. 69.

Limiti dell'iniziativa popolare

Sono escluse dalla iniziativa popolare la materia tributaria e quelle relative al bilancio e alla programmazione.

Art. 70.

Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Art. 71.

Richieste di enti

I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale, possono rivolgere interrogazioni, chiedere provvedimenti e prospettare esigenze al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

A tal fine hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione, tramite la Presidenza del Consiglio, le notizie e l'esame di atti e documenti da essi ritenuti necessari.

SEZIONE II

REFERENDUM

Art. 72.

Partecipazione al referendum

La Regione riconosce al *referendum* su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.

Partecipano al *referendum* tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 73.

Referendum abrogativo. Legittimazione e modalità di svolgimento

Sono sottoposti a *referendum* popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.

La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del *referendum* abrogativo.

Art. 74.

Limiti del referendum abrogativo

Il *referendum* abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto e per le leggi tributarie, di bilancio e di programmazione e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Art. 75.

Procedimento del referendum abrogativo

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi.

In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul *Bollettino* della Regione, dei risultati del *referendum*.

Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

Art. 76.

Referendum consultivo. Legittimazione e modalità

È ammesso *referendum* consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.

L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonchè la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere decisi con legge regionale.

L'iniziativa del *referendum* consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione, agli appartenenti alle categorie o settori interessati.

La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del *referendum* consultivo e le materie e i provvedimenti per i quali è ammesso.

TITOLO VIII

SEZIONE I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77.

Revisione dello Statuto

La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguito per la sua formazione.

Per la revisione degli articoli 2, 39 e 46 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali.

Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La decisione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 78.

Approvazione della proposta di revisione

La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Parlamento entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79.

Personale comandato

In sede di prima attuazione dell'organico della Regione, il personale comandato dallo Statuto o da altri enti pubblici può essere immesso, con legge regionale, nei ruoli della Regione, in deroga a quanto disposto dal numero 1) del comma secondo dell'articolo 56.

Art. 80.

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati, altresì, sul *Bollettino Ufficiale* della Regione